

ACCORDO ATTUATIVO "POLITO STUDIO"

DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE AI SENSI DELL'ART.

15 L. 241/1990

TRA

IL POLITECNICO DI TORINO

E

L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PAESAGGISTI PIANIFICATORI E CONSERVATOREI DEL-

LA PROVINCIA DI TORINO



tra

il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato dal Rettore pro tempore, Prof. Guido Saracco, nato a Torino, il 24.11.1964, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 22.7.2020 (nel seguito indicato come "Politecnico"),

e

l'Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Torino, C.F./P.I N. 80089280012, con sede legale in Torino, Via Giovanni Giolitti, n. 1, rappresentato dal Presidente pro tempore Massimo Giuntoli, nato a Torino, il 24/02/1969, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente delegato dal Consiglio OATO in seguito ad approvazione di delibera di approvazione del presente Accordo del 15/07/2020 (nel seguito indicato come "OATO"),

nel seguito anche indicati congiuntamente "Parti" e disgiuntamente "Parte"

Premesso che:

- il Politecnico di Torino e l'OATO hanno stipulato in data 8.6.2020 un accordo quadro di collaborazione istituzionale (di seguito "Accordo Quadro"), che si intende qui integralmente richiamato, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, avente quali finalità l'individuazione, la predisposizione, la promozione e l'attuazione di progetti ed eventi volti ad accrescere le competenze professionali degli studenti del Politecnico e degli iscritti all'OATO, in base ai principi della collaborazione amministrativa tra le istituzioni pubbliche presenti sul medesimo territorio;
- con il citato accordo quadro le Parti hanno convenuto, inoltre, sull'opportunità di sviluppare strategie e azioni di collaborazione sui temi dell'internazionalizzazione, al fine di promuovere la figura dell'architetto all'estero, nonché le capacità progettuali in ambito Architettura, maturate anche grazie al Politecnico e alle sue attività di ricerca nelle più consolidate aree di internazionalizzazione (con particolare riferimento alla Cina, ma anche in altri ambiti geografici).

Considerato che:

- Politecnico e OATO intendono dare attuazione all'Accordo Quadro citato in premessa sviluppando il progetto "Polito Studio", quale base congiunta dedicata alla collaborazione tra le Parti in ambito "internazionalizzazione", e definire gli specifici spazi messi a disposizione dall'OATO per questo progetto presso la "Casa dell'Architettura";
- è possibile ricorrere allo strumento dell'accordo ai sensi dell'art. 15 della

Legge 241/1990 e sue modificazioni e integrazioni, in quanto ricorrono i seguenti presupposti:

- il presente Accordo regola e consente l'effettiva realizzazione degli interessi congiunti sopra descritti, che le Parti perseguono come propri compiti istituzionali;
- l'Accordo si basa su una reale ripartizione delle responsabilità e dei compiti che saranno assegnati a ciascuna delle Parti;
- l'Accordo prevede solo il ristoro dei costi sostenuti, escludendosi la realizzazione di un profitto;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, il Politecnico e OATO con la presente scrittura privata convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto Polito Studio, avente le seguenti caratteristiche:

- i. In accordo con il Piano Strategico dell'Ateneo (Terza missione - Obiettivo 6: "nuovi modelli di trasferimento tecnologico in architettura"), Polito Studio è una base operativa di collaborazione tra le Parti, dedicata alla formazione e all'accompagnamento dei professionisti sui mercati internazionali e al trasferimento delle capacità progettuali in ambito Architettura, maturate dal Politecnico nelle sue più consolidate aree di internazionalizzazione (con particolare riferimento alla Cina).
- ii. Polito Studio divulga le informazioni su da Bandi, Call for proposal, Concorsi di architettura intercettati in queste aree (di seguito, "Comunicazione Bandi").

iii. Polito Studio sviluppa iniziative di formazione plenaria sui mercati internazionali nei campi della progettazione architettonica, della progettazione urbana, della progettazione del paesaggio e del restauro (di seguito, "Formazione plenaria").

iv. Polito Studio realizza un'attività di formazione e accompagnamento mirata, attraverso workshop con gruppi selezionati di professionisti, nel corso delle sue attività di internazionalizzazione, con il fine divulgare le competenze in ambito Architettura (di seguito, "Workshop di accompagnamento")

v. Polito Studio attiva un Osservatorio per il monitoraggio di best practices internazionali, nell'ambito delle sinergie fra ordini professionali e istituzioni accademiche (di seguito, "Osservatorio").

vi. Per meglio curare il rapporto tra accademia, professionisti e aziende, la base si collocherà in diretto rapporto con la città, mostrando al pubblico le proprie attività presso la nuova "Casa dell'Architettura" OATO in Torino.

ART. 2 – Responsabili dell'Accordo

1. Il Politecnico designa quale responsabile del presente Accordo e proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione dello stesso il Prof. Michele Bonino.

2. L'OATO designa quale responsabile dell'accordo e proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione dello stesso l'arch. Cristina Coscia, Vice Presidente OATO.

ART. 3 – Contenuti dell'Accordo e Impegni delle Parti

1. Le attività previste dal presente Accordo di cui al precedente Articolo 1 ver-

ranno svolte dalle Parti in collaborazione e, fatto salvo quanto previsto all'Accordo Quadro, precisamente come nel seguito riportato.

2. Il Politecnico si impegna a:

- a. selezionare e condividere con OATO, Bandi, Call for proposal, Concorsi di architettura intercettati nelle sue più consolidate aree di internazionalizzazione,
- b. progettare e proporre contenuti per le iniziative di Formazione plenaria sui mercati internazionali;
- c. pre-istruire attraverso i propri ricercatori specifici progetti, come base di lavoro per i Workshop di accompagnamento;
- d. coordinare scientificamente i Workshop di accompagnamento.

3. L'OATO si impegna:

- a. organizzare un Piano di promozione di Polito Studio sia presso gli iscritti, per favorire la massima partecipazione, sia attraverso i media generalisti per valorizzazione le caratteristiche innovative di Polito Studio e le sue ricadute sul territorio;
- b. organizzare presso la "Casa dell'Architettura" le attività di Formazione plenaria e i Workshop di accompagnamento;
- c. effettuare, in accordo con il Politecnico, selezioni biennali tra i propri iscritti per la partecipazione ai Workshop di accompagnamento, impegnandosi a svolgere le selezioni utilizzando procedure concorsuali aperte, nel rispetto di criteri di trasparenza, rotazione, pari opportunità;
- d. istituire una segreteria tecnico-amministrativa di Polito Studio;
- e. destinare nella Casa dell'Architettura gli spazi per un adeguato sviluppo di Polito Studio, come previsto nell'Accordo Quadro, aventi le seguenti carat-

teristiche: 2 postazioni fisse (una per segreteria tecnico-amministrativa "Polito Studio", una per l'Osservatorio); tavolo di lavoro per workshop intensivi su più giorni, in grado di ospitare fino a 10 persone; zona magazzino/archivio/materiali/disegni dove poter lasciare in sicurezza materiali work-in-progress (modelli, mappe, ecc.);

- f. concedere l'utilizzo saltuario delle sale conferenze e del cortile per le attività di Formazione plenaria e altri eventi pubblici di Polito Studio;
4. Le Parti si impegnano, inoltre, congiuntamente ad attivare un team di lavoro, composto di 3 membri per ciascuna parte compresi i responsabili dell'Accordo, con il compito di definire annualmente un progetto dettagliato di "Polito Studio", a programmare le attività di Formazione plenaria e i Workshop di accompagnamento, a realizzare l'Osservatorio.

ART. 6 – Durata

1. L'Accordo avrà durata decorrente dalla data di sottoscrizione e terminerà allo scadere della Convenzione Quadro, ovvero il 7.6.2023.
2. Qualora la conclusione delle attività lo richieda, e prima della scadenza, le Parti potranno concordare di prorogare l'Accordo per portare a conclusione le attività in corso.
3. Durante il periodo di collaborazione, i responsabili dell'Accordo, indicati al precedente art. 2, si impegnano a fissare incontri con cadenza almeno mensile nei quali condividono anche i risultati intermedi delle attività.

ART. 7 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
 - c. impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salvo le necessità che discendano dall'esecuzione del presente accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
 - e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riser-

vatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù della attività oggetto del presente Accordo;
- d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Articolo 8 – Accesso ai Risultati e alle conoscenze

1. Ciascuna Parte avrà il pieno diritto di accesso e utilizzo delle relazioni e degli elaborati generati dall'altra Parte in esecuzione delle attività oggetto del presente

Accordo, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 7 e della normativa vigente in materia di Diritto d'Autore (L. n. 633/1941) e di diritti di proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005).

2. Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.

3. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

4. Fermo restando quanto disposto al co. 3, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione del rispettivo Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente Accordo e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente Accordo, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

5. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

ART. 8 – Diritti delle Parti sugli elaborati

1. Le Parti riconoscono reciprocamente il diritto di utilizzare e divulgare i dati e le informazioni contenute negli elaborati che verranno redatti in esecuzione del presente Accordo nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 7 e della normativa vigente in materia di Diritto d'Autore e di Diritti di Proprietà Industriale.

ART. 9 – Utilizzo dei Segni Distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo di cooperazione e l'immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 10 – Trattamento dati personali

1. Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.
2. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
 - a. per il Politecnico Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicod torino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;
 - b. per l'OATO Titolare del trattamento dei dati è l'OATO , con sede in via Giovanni Giolitti, n. 1, 10123 Torino, nella persona del Presidente. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@architettitorinopec.it, per informazioni e chiarimenti: architettitorino@oato.it; il responsabile della protezione dei dati dell'OATO è contattabile a: f.giulivi@oato.it;

ART. 11 – Controversie

1. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente

Accordo è definita amichevolmente tra le Parti.

2. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo, in relazione alla materia oggetto del contendere.

ART. 12 – Firma digitale e Registrazione

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 e ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione senza applicazione di imposta, in quanto OAT rientra tra i soggetti esenti previsti dal comma 1 art 3 del D.Lgs 346/90.

3. L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012, protocollo n. 167908/2012, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Torino con effetto dall'1 gennaio 2013. L'onere dell'imposta graverà interamente su OAT che si impegna fin d'ora al rimborso dell'imposta di bollo per € 48,00 al Politecnico.

PER IL POLITECNICO DI TORINO

PER L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PAESAGGI-


STI PIANIFICATORI E CONSERVATOREI DELLA PROVINCIA DI TORINO

IL RETTORE

IL PRESIDENTE

Prof. Guido Saracco

Arch. Massimo Giuntoli



Handwritten signature of Prof. Guido Saracco, written in black ink over a dashed horizontal line.



Handwritten signature of Arch. Massimo Giuntoli, written in black ink over a dashed horizontal line.

